

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 27 marzo 2016



IMPRESE

Italia Oggi Sette	27/03/16	P. 14	Agevolazioni, c'è la bussola	Roberto Lenzi	1
-------------------	----------	-------	------------------------------	---------------	---

LAVORO

Italia Oggi Sette	27/03/16	P. 21	Costo del lavoro, il risparmio Irae è reale e consistente		3
-------------------	----------	-------	---	--	---

GIOVANI E MERCATO DEL LAVORO

Italia Oggi Sette	27/03/16	P. 48	Futuri manager in Bosch		5
-------------------	----------	-------	-------------------------	--	---

INCENTIVI

Sole 24 Ore	27/03/16	P. 3	Investimenti, parte la corsa ai bonus	Luca Gaiani, Giovanni Parente	6
-------------	----------	------	---------------------------------------	-------------------------------	---

BREVETTI

Italia Oggi Sette	27/03/16	P. 1	La sfida del Brevetto Ue	Roberto Miliacca	9
-------------------	----------	------	--------------------------	------------------	---

CONDOMINIO

Italia Oggi Sette	27/03/16	P. 35	Si può tornare al centralizzato	Gianfranco Di Rago	10
-------------------	----------	-------	---------------------------------	--------------------	----

Tutti i chiarimenti nella guida pubblicata dal ministero dello sviluppo economico

Agevolazioni, c'è la bussola

Sabatini-ter attiva soltanto fino al 31 dicembre 2016

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

La Sabatini-ter non è ancora partita ma ha già una data di scadenza. La guida alle agevolazioni, pubblicata dal ministero dello sviluppo economico il 22 marzo ha infatti ricordato che la misura agevolativa rimarrà attiva solo fino al 31 dicembre 2016. E la circolare del 23 marzo 2016, attuativa della Sabatini-ter, nello stabilire che lo sportello di presentazione delle domande si aprirà il prossimo 2 maggio, ha anche informato le imprese che il finanziamento bancario o il leasing finanziario, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione. Quindi, il 31 dicembre 2016 non è la vera e propria scadenza per presentare domanda, ma addirittura fissa il termine massimo per la delibera di finanziamento da parte dell'istituto convenzionato. Se la Sabatini-bis, tuttora aperta ma ormai prossima alla chiusura, potrà vantare oltre due anni di operatività, non sarà così invece per la Sabatini-ter che nasce già con una data di scadenza a pochi mesi di distanza, salvo interventi legislativi di proroga. Oltre a trat-

tare i finanziamenti Sabatini, il Mise, attraverso la guida, fornisce uno spaccato dei principali strumenti nazionali a favore delle imprese, affiancando anche una versione inglese a beneficio di imprese estere, multinazionali e imprenditori stranieri interessati ad investire in Italia.

Sostegno alla competitività. Il sostegno alla competitività è la prima macro area trattata dalla guida, ove sono riportate le agevolazioni Nuova Sabatini, Fondo di garanzia anche per imprese femminili ed editoria, contratti di sviluppo, nuova imprenditorialità, assunzione di personale altamente qualificato, Fondo Italia Venture Capital e Cooperative-Nuova Marcora. La Nuova Sabatini, recentemente riformata, è lo strumento che sostiene gli investimenti per acquisto, anche in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, effettuati dalle pmi su tutto il territorio nazionale. Il contributo che copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75%, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo cor-

rispondente al finanziamento. Il contributo è correlato a un finanziamento bancario (o leasing), che può essere assistito fino all'80% dell'importo dal Fondo di garanzia, compreso tra 20 mila euro e 2 milioni di euro. La scheda si chiude evidenziando che l'agevolazione è aperta fino al 31 dicembre del 2016, ribadendone, a meno di proroghe nei prossimi mesi, la data di scadenza. La guida prosegue elencando le altre agevolazioni disponibili come il microcredito, che supporta l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità, facilitando l'accesso alle fonti finanziarie alle imprese già costituite o ai professionisti. Nella stessa macro area si trova la sezione imprese femminili, che mira a supportare l'utilizzo della garanzia del Fondo a favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.


Sostegno all'innovazione. Una macro area importante per le imprese è quella relativa al sostegno all'innovazione. In questa sezione sono elencate le agevolazioni relative a credito di imposta per ricerca e sviluppo, credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, super ammortamento beni strumentali, patent box, sostegno alle start-up innovative Start & Smart, fondo nazionale innovazione, disegni +3, Marchi +2.

Il credito di imposta per la ricerca e sviluppo ha visto aumentare la sua importanza con la recente circolare 5E, che

ha esteso la possibilità di ottenere il contributo a tutte le imprese che fanno ricerca, a prescindere dalla tipologia di personale che hanno in forza.

In questa area si trova anche il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, attualmente operativo per gli investimenti a partire dallo scorso 1° gennaio 2016. In questo caso, il beneficio consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione in dichiarazione dei redditi, per l'acquisto di beni strumentali nuovi effettuati tra il 2016 e il 2019.

La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20% pmi; 15% medie imprese; 10% grandi imprese. E proprio in questi giorni è stato emanato da parte dell'Agenzia delle entrate il provvedimento per stabilire che le istanze di accesso all'agevolazione devono essere presentate a partire dal 30 giugno 2016. La guida tratta anche il super-ammortamento sui beni strumentali, grazie al quale viene riconosciuta una maggiorazione del 40%, del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamenti (o di canone di leasing).



La guida in numeri	
2 versioni della guida	Italiano Inglese
4 macro-aree di intervento	Sostegno alla competitività Sostegno all'innovazione Efficienza energetica Internazionalizzazione
1 focus speciale	Raffronto tra start-up e pmi innovative
7 strumenti di sostegno alla competitività	Nuova Sabatini Fondo di garanzia (e sue sezioni) Contratti di sviluppo Autoimprenditorialità Assunzione personale altamente qualificato Fondo Italia Venture Capital Cooperative-Nuova Marcora
8 strumenti di sostegno all'innovazione	Credito di imposta per ricerca e sviluppo Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno Super ammortamento beni strumentali Patent box Sostegno alle start-up innovative Start & Smart Fondo nazionale innovazione Disegni +3 Marchi +2
2 strumenti per l'efficienza energetica	Certificati bianchi Conto termico
7 strumenti per l'internazionalizzazione	Inserimento sui mercati esteri extra Ue Crediti all'esportazione Studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica Fondo di Venture Capital Partecipazione al capitale Patrimonializzazione delle pmi Prima partecipazione ad una fiera o mostra sui mercati extra Ue

Gli effetti della prima applicazione della deduzione dell'imposta dovuta per il 2015

Costo del lavoro, il risparmio Irap è reale e consistente

Pagine a cura
di NORBERTO VILLA
E FRANCO CORNAGGIA


Prima applicazione della nuova deduzione per il costo del lavoro ai fini Irap ai nastri partenza. I primi calcoli effettuati individuano un risparmio d'imposta reale e di importo consistente. Le regole che dovranno applicarsi nell'ormai prossimo calcolo dell'Irap dovuta per il 2015 derivano dalle previsioni contenute nella legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 commi da 20 a 24:

- a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si considerano deducibili, agli effetti dell'Irap, le spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto Irap;

- il riconoscimento per i medesimi soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti, di un credito d'imposta stabilito in misura pari al 10% dell'Irap lorda. Il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.

Le indicazioni della prassi sono contenute in due documenti: circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 e circolare n. 22/E del 9 giugno 2015.

Con riguardo alla prima delle due previsioni un chiarimento intervenuto riguarda il costo sostenuto per il Tfr e per gli accantonamenti.



ti. Le quote di Tfr maturate a partire dall'esercizio 2015 sono da considerare nella determinazione delle spese per il personale dipendente deducibili ai sensi della norma in esame, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro. E sono anche da comprendere le rivalutazioni delle quote accantonate negli anni precedenti. Tale risposta consente di ritenere che allo stesso modo eventuali altri oneri accantonati a fine esercizio (si pensi ai cosiddetti ratei ferie) siano allo stesso modo da considerare.

Più articolato invece il ragionamento per gli accantonamenti:

- per quelli effettuati a partire dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, gli stessi essendo poste di natura estimativa sono indeducibili dall'Irap e non rientrano nel calcolo del costo del lavoro ammesso in deduzione. Tali oneri assumeranno rilevan-

za al verificarsi dell'evento in quanto afferenti a costi del lavoro deducibili dalla base imponibile Irap a parti-

vigore della nuova previsione norma senza incidenza sul calcolo della base imponibile Irap, assumono rilievo nel caso in cui si realizzi l'evento che ne ha determinato lo stanziamento in bilancio. Quindi la circolare 22/E ha sostenuto che «tali oneri rientrano, pertanto, nel calcolo del costo del personale deducibile ai sensi del nuovo comma 4-octies) del decreto Irap, ancorché non imputati a conto economico in quanto portati a diretta riduzione degli accantonamenti operati».


Con riguardo a tale seconda ipotesi vi sono però da coordinare gli effetti indiretti



re dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (sul punto valgono ancora le indicazioni contenute nella circolare 12/E del 2008);

- i fondi relativi a oneri per il personale dipendente stanziati in bilancio in esercizi antecedenti l'entrata in

che tale regola comporta ai fini delle imposte dirette (Ires/Irpef). Gli accantonamenti in parola possono aver concorso alla determinazione dell'Irap deducibile dalle imposte sui redditi. Ora ottenendo gli stessi rilevanzai ai fini Irap sarà oggi per allora «necessario procedere



a rideterminare l'eventuale Irap dedotta negli esercizi precedenti relativamente agli stessi. In particolare, l'imposta dedotta dovrà essere recuperata mediante la rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell'articolo 88 del Tuir nell'esercizio di sostenimento della spesa afferente all'accantonamento a suo tempo operato. A tal fine, gli utilizzi andranno prioritariamente attribuiti ai fondi accantonati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, che hanno generato Irap deducibile, partendo da quelli di data più remota».

Con riguardo alla individuazione dei contratti a tempo indeterminato la linea interpretativa è stata rigida con riguardo ai cosiddetti stagionali. Infatti considerata che la norma ha come finalità quella di incentivare gli impieghi a tempo indeterminato la prassi ha ritenuto di escludere che rapporti di lavoro regolati a tempo determinato in funzione del tipo di attività svolta ovvero della normativa di settore diano diritto all'applicazione della nuova misura concernente la deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato. Pertanto ai fini dell'applicazione della ulteriore deduzione non si può tener conto dei rapporti di lavoro a «termine» in ragione del tipo di attività svolta (lavoratori stagionali) o di preclusioni legali/regolamentari (esempio: i calciatori con contratto di durata massima quinquennale).

—© Riproduzione riservata—

I giovani più promettenti preparati a occupare ruoli dirigenziali

Futuri manager in Bosch

Per 280 neolaureati la formazione di Jmp

Pagina a cura
di LAURA ROTA

Bosch investe nei futuri manager: quest'anno il fornitore di tecnologie e servizi, presente in Italia dal 1904 e oggi sul territorio con quasi 5.800 collaboratori, 17 società e quattro centri di ricerca e che costituisce per il gruppo uno dei mercati più importanti nel mondo, prevede di inserire circa 280 persone nel programma per junior manager. A livello globale, è in corso una ricerca di laureati con voti superiori alla media, da inserire nel Junior managers program (Jmp) che, nei prossimi anni, li preparerà ad occupare ruoli manageriali. «I manager di domani», dichiara Christoph Kübel, membro del board e direttore delle relazioni industriali di Bosch, «devono essere ottimi navigatori per indicare la giusta rotta. Per questo prepariamo i nostri tirocinanti a guidare i collaboratori in un ambiente

lavorativo connesso a livello mondiale, a fornire loro orientamento e a lavorare insieme per raggiungere l'eccellenza». La maggior parte delle opportunità è in Germania (65) e in Cina (41). In Italia, tra assunzioni e stage, attualmente ci sono circa 40 posizioni aperte. Con 34 ricerche, l'azienda sta espandendo il proprio programma nel sud-est asiatico. Per la prima volta saranno aperte anche quattro candidature in Africa.

«Stiamo cercando», aggiunge Kübel, «figure complete con abilità It, software e laureati in ingegneria ed economia». Il Jmp è un trampolino di lancio per la carriera: quattro dei membri dell'attuale board di Bosch sono stati tirocinanti. Le donne qualificate che si candidano hanno ottime possibilità di accedere al programma. Entro il 2020, il gruppo vuole infatti aumentare la quota femminile in posizioni ma-

nageriali, portandola al 20%. Il Junior Managers Program da 30 anni prepara giovani talenti a ricoprire cariche manageriali. È caratterizzato da moduli di programma personalizzati sviluppati insieme ai partecipanti con un tutor manager senior. «Impareranno a conoscere fin dall'inizio», spiega Kübel, «una

I giovani hanno, quindi, un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il Jmp offre diverse opportunità: ricerca e sviluppo, It, contabilità, logistica, vendite e acquisti, dura dai 18 ai 24 mesi e comprende un'esperienza all'estero. Al termine i tirocinanti, solitamente, occupano ruoli impegnativi. «Gli aspiranti manager hanno prospettive di carriera accattivanti», dichiara




BOSCH

cultura aziendale orientata ai valori e alla sostenibilità, invece di concentrarsi sul massimizzare i profitti nel breve termine».

Nel Jmp i partecipanti cambiano diversi ruoli negli stabilimenti, divisioni e reparti, svolgendo progetti e compiti associati al lavoro di ogni giorno e hanno accesso alla formazione. L'obiettivo dei manager junior è arrivare a una funzione manageriale di un reparto otto anni dopo l'inserimento nel programma.

Stefan Asenkerschbaumer, vicepresidente del board di Bosch. «La combinazione di personalità e abilità professionali è la chiave per progredire sul lavoro. Chiunque sia interessato a una futura carriera dirigenziale nella nostra azienda dovrebbe essere in grado di motivare le persone, possedere una mentalità imprenditoriale e saper lavorare in team». Per candidarsi, collegarsi al sito http://www.bosch-career.it/it/it/home_it/home.html.



La ripresa difficile LE AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE AZIENDE

Via alle domande
Dopo il restyling accesso ai finanziamenti
della Sabatini a partire dal 2 maggio

I possibili incroci
Lo sconto per ricerca e sviluppo
è cumulabile con il patent box

Investimenti, parte la corsa ai bonus

Dopo i maxiammortamenti è operativo anche il credito per il Sud prenotabile dal 30 giugno

Luca Gaiani
Giovanni Parente

Gli ultimi due tasselli sono arrivati proprio in settimana. I chiarimenti che di fatto danno il via alle richieste per i finanziamenti concessi dalla nuova Sabatini e la procedura con cui diventa finalmente operativo, dopo quasi tre mesi di attesa dall'entrata in vigore della legge di Stabilità, il bonus per gli investimenti in beni strumentali al Sud. Mai come in questo momento il fisco promette di essere una leva per chi vuole puntare sul rilancio o sulla crescita della propria attività, sia che si tratti di macchinari, di beni immateriali come marchi o brevetti o ancora di immettere nuova linfa nel capitale sociale. Certo, le difficoltà non mancano. A cominciare dal fattore rischio che un nuovo investimento comunque comporta per chi lavora in proprio. Ma c'è anche l'insidia legata a norme poco chiare e sicuramente non autoapplicative, che richiedono provvedimenti attuativi e interpretazioni ufficiali sui comportamenti da tenere. Il caso più evidente è rappresentato dal patent box che, incassata la proroga di trentagior-

Le combinazioni

Resta il fatto, però, che lo scenario è particolarmente favorevole anche alla luce dei possibili incroci e della cumulabilità delle agevolazioni. Questo, però, porta ad assumere decisioni in tempi molto rapidi. Prendiamo il caso degli investimenti in beni strumentali. Da un lato, la norma sui maxiammortamenti ha una portata temporale ben definita: tutto va concluso entro la fine dell'anno in corso. Dall'altro, chi si trova in una regione del Mezzogiorno e vuole sfruttare anche il credito d'imposta per i nuovi investimenti dovrà giocare forte i conti con le risorse a disposizione. Le domande online potranno essere trasmesse dal prossimo 30 giugno, non è un click day ma visto che il «budget» a disposizione è prefissato (617 milioni di euro all'anno dal 2016 al 2019) diventa quanto mai opportuno non attendersi nella prenotazione. Al di là dell'ambi-

to territoriale differente (una è nazionale e l'altra è mirata per le aree di svantaggio), il meccanismo dei due bonus è differente: i maxiammortamenti consentono in estrema sintesi una deduzione amplificata al 140% del costo di acquisto (anche in leasing) dei beni sia ai professionisti che alle imprese mentre il bonus Sud è per l'appunto un credito utilizzabile solo dalle imprese in compensazione esclusivamente sui canali telematici delle Entrate, ossia per ridurre i versamenti di altre imposte. Sulla cumulabilità dei due bonus, non esiste alcun divieto espresso. Le norme della Stabilità 2016 sul bonus Sud fissano il paletto che il beneficio non può essere in nessun caso cumulato con altri aiuti di Stato, anche se rientranti nel regime de minimis, che abbiano ad oggetto gli stessi costi ammissibili. Proprio perché sono una misura generale e non selettiva, i maxiammortamenti non si possono configurare come aiuto di Stato ed ecco quindi che l'effetto della leva fiscale sugli acquisti dei beni strumentali può essere

realmente massimizzato da chi si trova nelle condizioni per sfruttarle entrambe. Un effetto sottolineato anche dal premier Matteo Renzi nell'e-news diffusa ieri, in cui ha ricordato che il credito d'imposta al Sud «unito agli incentivi sul lavoro, ridotti ma pur sempre presenti, e al superammortamento del 140%, costituisce una invitante occasione per chi vuole credere nel futuro del Mezzogiorno».

Le incompatibilità

Un discorso a parte va fatto per la Sabatini, che non è un'agevolazione fiscale ma un contributo in conto interessi erogato alle Pmi per finanziare l'acquisto di nuovi macchinari. La misura ha appena subito un restyling che consente alle banche (e non solo) di attingere anche ad altre provviste e non solo a quelle di Cassa depositi e prestiti, con una procedura di richieste via Pec che scatterà dal prossimo 2 maggio. Per quanto riguarda la cumulabilità, non dovrebbero esserci problemi con i maxiammortamenti che non sono aiuto di Stato. Tanto più che misure simili, come da ultimo la Guidi-Padoan (in tal senso militano anche le Faq pubblicate sul sito dello Sviluppo economico), nel recente passato sono state ritenute compatibili e quindi sfruttabili contemporaneamente con la Sabatini. Mentre in linea di principio va esclusa la possibilità di sommare Sabatini e bonus Sud, perché la prima si configura comunque come aiuto di Stato (anche se non è in regime di minimis) e quindi scarterebbe la preclusione prevista dall'ultima legge di Stabilità ricordata sopra. Comunque una

posizione ufficiale a riguardo non può che aiutare a sciogliere i dubbi agli operatori, così come è successo per il credito d'imposta per ricerca e sviluppo. La circolare 5/E/2016 ha ammesso una possibilità piuttosto ampia di cumulo: ad esempio non c'è nessuna preclusione a sfruttare il bonus contemporaneamente ai maxiammortamenti e al patent box (soltanto per citare i più importanti).

Gli apporti di capitale

Per chi intende finanziare nuovi investimenti con apporti di capitale, la deduzione degli ammortamenti maggiorata del 40% si accompagna agli sconti per l'aiuto alla crescita economica (Ace) che nel 2016 - cioè con effetti in Unico 2017 - saranno pari al 4,75% dell'intero incremento. Ad esempio per un investimento del valore di un milione di euro, a fronte del quale i soci effettuano un versamento in conto capitale di 500 mila euro ad aprile 2016, l'impresa potrà usufruire nell'arco del periodo di vita del bene di una deduzione ulteriore di 400 mila euro a titolo di ammortamento e di uno sconto aggiuntivo dall'imponibile pari a circa 23 mila euro all'anno proprio per l'Ace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


4,75

 per cento

Sconto maggiorato

Il bonus Ace dal 2016
sugli aumenti di capitale

ni per integrare le domande relative al 2015, resta ancora in attesa di una circolare delle Entrate chiamata a rispondere agli interrogativi che le imprese interessate (sono 4.500 ad aver percorso la strada dell'agevolazione già dal primo anno di «vita») e i consulenti si stanno ponendo, soprattutto in relazione alle (non semplici) modalità di calcolo di costi e reddito.



Lo scenario. Atteso un aumento del 5% per il valore dei contratti grazie alla spinta degli sgravi sui beni strumentali

Cresce l'appel anche per il leasing

I segnali arrivati nei primi due mesi dell'anno legittimano un *sentiment* positivo. Le agevolazioni, soprattutto sui beni strumentali, fanno crescere anche l'*appel* del leasing. Se il ritmo dei contratti stipulati dovesse restare quello attuale, le previsioni sono di chiudere l'anno con un aumento di poco più del 5% in termini di valore rispetto al 2015. Il che significherebbe arrivare a toccare quota 18 miliardi di euro.

L'ultimo dato elaborato da Assilea (associazione italiana leasing) parla di un incremento in doppia cifra (+18%) nel valore degli accordi chiusi a febbraio nel confronto con dodici mesi fa (in valore assoluto si tratta di 2,5

miliardi per poco più di 62.500 stipule). Una dinamica trainata dalle nuove operazioni sulle auto e sullo strumentale, che nel primo bimestre 2016 rappresentano da soli circa l'83% dei contratti conclusi.

Insomma l'effetto maxiammortamenti si fa sentire. Il bonus introdotto dall'ultima legge di Stabilità, come fanno notare da Assilea, stimola gli investimenti in grossi macchinari (ad esempio nel comparto delle macchine utensili e in generale nel settore manifatturiero) e aiuta il rinnovo del parco macchine, con l'acquisizione di beni (ad esempio i torni) sui quali da tempo non c'era più richiesta.

Interessante notare come a febbraio la crescita più sostenuta (+18,2%) per lo strumentale si sia concentrata nelle operazioni di fascia intermedia (da 50mila a 500mila euro).

Il mondo del leasing ripone molte aspettative anche sulla nuova versione della Sabatini. Già i numeri del 2015 hanno mostrato indicazioni positive con le società di leasing attestatesi intorno al 30% dei finanziamenti deliberati con la misura. Ora però la possibilità di attingere ad altre risorse oltre a quelle della Cassa depositi e prestiti può consentire a più società del settore di mettere in "portafoglio" l'opportunità di offrire ai clienti l'accesso ai finanziamenti della Sabatini.

G.Par.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Le prospettive

Il valore dei contratti di leasing stipulati nel 2014 e 2015 e le previsioni per il 2016. **Importi in milioni di euro**

Settore	2014	2015	Previsioni 2016	Var. % 2016/2015
Auto	5.452	6.256	6.700	7,1
Strumentale	6.219	6.462	7.200	11,4
Aeronavale e ferroviario	207	322	200	-37,9
Immobiliare	4.064	3.874	3.800	-1,9
Energie rinnovabili	278	198	100	-49,5
Totale	16.220	17.112	18.000	5,2

Fonte: Elaborazioni su dati Assilea

UMBERTO GRATI



Il tax planning di inizio anno

I bonus fiscali sfruttabili dalle imprese

CHE COSA BISOGNA FARE ED ENTRO QUANDO

COMPATIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI BONUS



- Entro il **31 dicembre 2016** occorre effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi diversi da quelli esclusi dal beneficio (per esempio fabbricati e beni con aliquota inferiore al 6,5%)
- Rileva la data di consegna o spedizione dei beni ovvero quella di ultimazione della prestazione (o di liquidazione di stato avanzamento lavori) per gli investimenti realizzati in appalto
- Per far partire la deduzione dei maxiammortamenti è inoltre necessaria l'**entrata in funzione**

- La norma non prevede alcun espresso divieto di cumulo con altre agevolazioni e non costituisce neppure aiuto di Stato
- Pertanto, come già la precedente Tremonti-ter, **risulta cumulabile sia con il credito di imposta per il Sud** introdotto dalla legge di Stabilità 2016 che con quello per la ricerca e sviluppo (in questo senso la circolare 5/E/2016)



- Le imprese che hanno trasmesso l'opzione a fine 2015, devono completare il fascicolo del ruling inviando, entro fine maggio (150 giorni dall'invio originario come previsto dal provvedimento del 23 marzo 2016), la documentazione su singoli beni che si intende agevolare, vincoli di complementarietà, metodo di calcolo del reddito agevolabile e spese di ricerca e sviluppo sostenute
- Le imprese che non si sono attivate in tal senso nel 2015 possono trasmettere l'opzione per quest'anno: **dal periodo d'imposta 2016 la percentuale di detassazione aumenta al 40%** (rispetto al 30% dell'anno scorso), per poi salire al 50% dal 2017

- Il regime agevolato per i beni immateriali consiste in una semplice deduzione dalla base imponibile e non comporta dunque alcun vincolo di cumulo con altre agevolazioni eventualmente spettanti al contribuente che ne usufruisce
- Il **patent box è in particolare cumulabile con il credito di imposta per la ricerca e sviluppo** (le stesse spese rilevano per entrambi gli incentivi)



- Per usufruire del credito di imposta i contribuenti interessati devono realizzare investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone indicate dalla legge tra il **1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019**
- I beni devono comunque entrare in funzione entro il secondo esercizio successivo a quello di acquisizione e non devono essere ceduti entro il quinto esercizio successivo a quello di entrata in funzione
- Gli acquisti di beni strumentali devono far parte di un progetto di investimento iniziale
- Per usufruire del credito di imposta si deve trasmettere (a partire dal **30 giugno 2016**) il modello approvato con il provvedimento delle Entrate del 24 marzo 2016

- Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano per oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio
- **Non esiste alcuna preclusione espressa a cumulare il bonus Sud e il maxi ammortamento del 140%** previsto sempre dall'ultima legge di Stabilità



- Il credito di imposta spetta per chi effettua investimenti in ricerca e sviluppo nel periodo 2015-2019, mediante svolgimento di attività agevolabili indicate nel Dm attuativo del 27 maggio 2015
- **L'incentivo spetta sui costi sostenuti (per importo superiore a 30mila euro) nel periodo di imposta**, quantificati secondo regole di competenza in base all'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), in eccedenza rispetto alla media del triennio 2012-2014
- Le istruzioni per la determinazione dell'incentivo sono state previste dalla circolare delle Entrate 5/E/2016

- L'articolo 9 del Dm 27 maggio 2015 prevede espressamente la cumulabilità del credito di imposta con l'agevolazione per l'assunzione di personale altamente qualificato previsto dall'articolo 24 del Dl 83/2012 (la norma ha peraltro cessato di avere efficacia dal 1° gennaio 2015 in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 35 della legge 190/2014)
- **Non è previsto alcun divieto espresso di cumulo con altre agevolazioni** (circolare 5/E/2016)



- La deduzione per il 2015 (Unico 2016) è pari al 4,5% dell'incremento cumulato di patrimonio effettuato mediante accantonamento di utili a riserva e conferimenti in denaro dall'esercizio 2011
- **Per potenziare ulteriormente l'incentivo per il 2016 (coefficiente 4,75%) è opportuno effettuare apporti in denaro già nei primi mesi dell'anno** (gli incrementi dell'esercizio vanno ragguagliati al tempo)
- Possibile da quest'anno disapplicare le sterilizzazioni antielusive **senza interpello**

- L'incentivo non dipende dall'effettuazione di investimenti e non pone alcun problema di cumulo con altri incentivi
- In presenza di deduzioni spettanti, ma di mancanza o incapienza di reddito imponibile, la deduzione Ace può essere convertita in credito di imposta da "spendere" per il versamento dell'Irap



- Le imprese interessate, insieme alla richiesta di un finanziamento per l'effettuazione di nuovi investimenti, presentano alla banca (o società di leasing) domanda di accesso al contributo in conto interessi (calcolato al 2,75% del finanziamento per una durata di 5 anni), allegando documentazione attestante la conformità degli investimenti ai criteri del Dm 25 gennaio 2016
- Come previsto dalla circolare Mise 26673 del 23 marzo 2016, **le istanze dovranno essere trasmesse via Pec a partire dal 2 maggio 2016 utilizzando esclusivamente i moduli resi disponibili sul sito del Mise**
- La domanda dovrà essere inviata prima della stipula del finanziamento

- In linea generale, la Sabatini è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis in base al regolamento Ue 1407/2013, a condizione che il cumulo non superi i limiti stabiliti dall'articolo 17 del regolamento Ue 651/2014
- Non dovrebbero esserci problemi di cumulabilità tra Sabatini e maxiammortamenti mentre, in assenza di chiarimenti espliciti a riguardo, sembrerebbe esclusa la contemporanea fruizione di Sabatini e bonus Sud

È quella che si apre per gli studi legali italiani che si occupano di Proprietà intellettuale

La sfida del Brevetto Ue

DI ROBERTO MILIACCA

Crescono i brevetti made in Italy e si rafforzano le tutele per la proprietà intellettuale. Con l'adesione dell'Italia, a ottobre dello scorso anno, al Brevetto unico europeo gestito dall'European patent office (Epo, ovvero Ufficio brevetti europea), le opere dell'ingegno italiane da quest'anno godono della stessa protezione legale che viene riconosciuta ai brevetti di tutti gli altri 25 paesi dell'Unione europea che hanno aderito al sistema comunitario (l'unica a restarne fuori è solo la Spagna). Il vantaggio del Brevetto unico è sotto gli occhi di tutti: attraverso un unico iter di registrazione, e un solo pagamento, si ottiene un unico titolo legale che garantisce la medesima tutela in tutti gli Stati comunitari. Per paesi a medio-forte vocazione brevettuale, come l'Italia, questo passaggio diventa molto importante, e rafforza il ruolo dei consulenti legali che si occupano del settore Ip. Secondo il recente report dell'Epo, nel 2015, società e inventori italiani hanno inoltrato 3.979 richieste di brevetto all'Ufficio brevetti europeo, contro le 3.649 del 2014, «invertendo la tendenza dell'ultimo periodo, che ha registrato un calo nel numero di domande per quattro anni consecutivi». Con una quota del 2% di tutte le richieste presentate in Europa, l'Italia è risalita dall'undicesimo al decimo posto tra i paesi richiedenti protezione brevettuale. Per gli avvocati che si occupano di Ip, come emerge dall'inchiesta che Affari Legali pubblica questa settimana, si apre la strada della «nuova» sfida della tutela brevettuale, che ormai varca i confini nazionali e ha bisogno di studi e avvocati pronti ad affrontarla.



La Cassazione su una delibera illegittima di passaggio al riscaldamento autonomo

Si può tornare al centralizzato

La richiesta di ripristino non costituisce abuso del diritto

Pagina a cura

DI GIANFRANCO DI RAGO

Non costituisce abuso del diritto la richiesta del condomino che, dopo avere ottenuto la dichiarazione dell'illegittimità della delibera assembleare che aveva soppresso l'impianto centralizzato di riscaldamento, ne pretenda il ripristino. E questo anche ove nel frattempo siano passati molti anni e i condomini abbiano provveduto all'installazione di impianti individuali nei rispettivi appartamenti. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 1209/2016.

Il fatto. Nel caso di specie la proprietaria di due unità immobiliari comprese in un edificio condominiale aveva convenuto in giudizio il condominio, in persona del proprio amministratore pro tempore, per sentirlo condannare all'immediato ripristino del servizio centralizzato di riscaldamento. La stessa aveva premesso di avere ottenuto in un precedente giudizio la dichiarazione della nullità della delibera assembleare che aveva autorizzato tale trasformazione e che tale sentenza, confermata in sede di appello, era passata in giudicato. Il condominio si era quindi costituito nel nuovo giudizio eccependo l'intento esclusivamente emulativo dell'azione giudiziaria,


poiché nel frattempo tutti i condomini si erano dotati di propri impianti individuali. Secondo il condominio, quindi, la domanda di ripristino dell'impianto preesistente andava integralmente rigettata, poiché l'unico scopo della condolina attrice era quello di recare un danno agli altri comproprietari. Il tribunale, qualificata la domanda come di natura possessoria, aveva però provveduto ad accoglierla, ordinando al condominio di reintegrare la condolina nel possesso dell'impianto di riscaldamento centralizzato, mediante il ripristino del medesimo.

La sentenza era stata prontamente impugnata dinanzi alla Corte di appello che, qualificando invece la domanda come petitoria, aveva ritenuto la stessa di natura meramente emulativa, rigettandola quindi integralmente. I giudici di secondo grado avevano evidenziato come, non essendo stata ottenuta a suo tempo la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, i condomini avessero provveduto a costosi interventi per l'installazione nei propri appartamenti di altrettanti impianti indivi-

duali di riscaldamento. Oltre a ciò il ripristino del vecchio impianto centralizzato, secondo quanto risultante da una consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio, non sarebbe stato possibile con le medesime caratteristiche che lo stesso aveva in precedenza, perché non più a norma di legge per quanto riguardava il rispetto della disciplina in materia di sicurezza. Di qui l'ingente esborso economico che il condominio sarebbe stato costretto a sopportare a fronte di tale intervento. Secondo la consulenza tecnica d'ufficio, infatti, i relativi costi si sarebbero aggirati tra i 173.500,00 e i 251.500,00 euro, oltre alle spese per la messa a norma della centrale termica.

Secondo la Corte di appello, quindi, la domanda di parte attrice configurava un evidente caso di abuso del diritto, poiché la stessa, che pure aveva ottenuto la dichiarazione dell'invalidità della delibera impugnata, avrebbe potuto ottenere comunque un ristoro economico ai danni subiti in relazione all'illegittima costrizione a installare degli impianti autonomi nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva. I giudici di secondo grado avevano altresì richiamato l'evoluzione legislativa diretta a incentivare la trasformazione in autonomi degli impianti di riscaldamento centralizzati, evidenziando come il risultato del preteso ripristino avrebbe condotto alla messa in funzione di un impianto ormai obsoleto e non più in linea con le politiche di risparmio energetico e di sicurezza. Avverso tale decisione la condolina aveva quindi presentato ricorso in Cassazione.

La decisione della Suprema corte. La ricorrente,



nello svolgere la sua impugnazione dinanzi alla Cassazione, aveva in primo luogo contestato l'applicabilità al caso di specie del principio dell'abuso del diritto che, secondo la propria tesi difensiva, essendo stato elaborato dalla giurisprudenza sulla base degli artt. 1175 e 1375 c.c., avrebbe dovuto rimanere circoscritto all'ambito contrattuale. In ogni caso, sempre secondo la ricorrente, nel caso specifico non vi sarebbero neppure stati i presupposti per la sua applicazione, poiché il diritto a ottenere il ripristino del vecchio impianto centralizzato invalidamente smantellato per decisione dell'assemblea costituiva l'unica modalità prevista dall'ordinamento per eliminare le conseguenze illegittime dell'operato del condominio. In altri termini, secondo la ricorrente, l'abuso del diritto sarebbe stato configurabile soltanto laddove, a fronte di un diritto, il titolare avesse a disposizione diverse modalità per la sua pratica attuazione e scegliesse quella più afflittiva per la controparte, agendo quindi più con lo scopo di recare un pregiudizio all'avversario che di godere di un vantaggio proprio.

Su questo specifico punto i supremi giudici hanno tuttavia premesso che, trattandosi di causa vertente in tema di comproprietà di un bene condominiale, la possibile anti-giuridicità della condotta posta in essere dalla condomina ricorrente andava verificata con riferimento alla previsione di cui all'art. 833 c.c., contenente il noto principio per cui il proprietario non può compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri. La disposizione in questione, come parimenti evidenziato dalla Cassazione, ha la finalità di assicura-

re che l'esercizio del diritto di proprietà risponda alla funzione riconosciuta al titolare dall'ordinamento, impedendo che i poteri e le facoltà dal medesimo esercitabili si traducano in atti privi di alcun interesse per il proprietario ma che, per le concrete modalità con le quali sono posti in essere, abbiano l'effetto di recare pregiudizio ad altri conosciuti. Anche nell'ambito della proprietà e dei diritti reali è dunque applicabile il principio più generale dell'abuso del diritto che, nello specifico, emerge dal disposto di cui al predetto art. 833 del codice civile. Tuttavia, perché la condotta del proprietario possa considerarsi tale, la stessa deve rivelarsi oggettivamente priva di utilità per quest'ultimo e di per sé idonea ad arrecare danno a terzi. Pertanto, secondo la Cassazione, non può ritenersi emulativo l'atto che comunque risponda a un interesse del proprietario, dovendo escludersi che il giudice possa compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco ovvero formulare un giudizio di meritevolezza e di prevalenza fra l'interesse del proprietario e quello di terzi.

Nel venire alla questione concreta, i giudici di legittimità hanno quindi rilevato come il diritto al ripristino dell'impianto di riscaldamento azionato dalla condomina rispondesse oggettivamente all'utilità della stessa di potere usufruire di un servizio comune che era stato, si noti bene, illegittimamente disat-

VALERIA ASSISI

Non può ritenersi emulativo l'atto che risponda a un interesse del proprietario, dovendo escludersi che il giudice possa compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco

tivato dall'assemblea condominiale. Del resto i condomini si erano successivamente dotati di propri impianti autonomi proprio in attuazione della medesima delibera, quindi sempre sulla base di un presupposto illegittimo. Secondo la Cassazione la sentenza di secondo grado aveva quindi errato nel ritenere che la condotta della condomina concretasse una fattispecie di abuso del diritto. I giudici di appello, infatti, nell'assumere tale decisione, da un lato avevano fatto riferimento alla natura e all'entità delle opere di radicale trasformazione che si sarebbero rese necessarie per il ripristino dell'impianto (quando ormai tutti gli altri condomini si erano dotati di impianto unifamiliare), dall'altro si erano richiamati alla circostanza che la condomina attrice avrebbe potuto dotarsi di un impianto autonomo e chiedere tutto al più il risarcimento del danno determinato dai costi e dai disagi subiti nell'adeguarsi alla delibera assembleare.

In tal modo, però, come correttamente ravvisato dalla Suprema corte, si era pervenuti all'individuazione di una fattispecie di abuso del diritto sulla base di un inammissibile

giudizio di proporzionalità fra l'utilità conseguibile dalla condomina e l'onerosità che ne sarebbe derivata agli altri comproprietari. Ma, come evidenziato in precedenza, non sono queste le caratteristiche proprie di detto istituto giuridico. In casi del genere, quindi, per quanto costoso per la collettività condominiale, deve essere assicurato al condomino che correttamente si dolga dell'agire dell'assemblea il diritto di pretendere il ripristino dello status quo antecedente alla deliberazione illegittima. Da questo punto di vista è anche utile evidenziare l'importanza, in siffatte eventualità, di una ponderata valutazione da parte del giudice dell'impugnazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari che possono portare alla sospensione dell'efficacia della delibera in attesa della sentenza di merito (nella specie l'istanza di cui all'art. 1137 c.c. era stata respinta dal tribunale presso il quale era stata impugnata la deliberazione che aveva soppresso l'impianto centralizzato).

—© Riproduzione riservata—

Il principio di diritto

Il diritto al ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato risponde all'utilità del condomino di usufruire di un servizio comune che risulti essere stato illegittimamente disattivato. Appare erroneo, nel valutare se la richiesta di ripristino del servizio da parte del condomino configuri o meno un'ipotesi di abuso del diritto, fare riferimento, da un lato, alla natura e all'entità delle opere di trasformazione che sarebbero necessarie per il ripristino dell'impianto (quando ormai tutti gli altri condomini si siano

dotati di impianto unifamiliare) - ovvero all'onerosità del ripristino - e, dall'altro, alla circostanza che il condomino che chieda di ritornare allo status quo ante avrebbe potuto dotarsi a sua volta di un impianto autonomo (e chiedere il risarcimento del danno determinato dai costi e dai disagi sopportati): in tal modo, infatti, l'abuso del diritto verrebbe ravvisato formulando un inammissibile giudizio di proporzionalità fra l'utilità conseguibile dal condomino e l'onerosità che ne sarebbe derivata agli altri comproprietari.